



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

Regolamento toponomastica e numerazione civica.
(Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 12.03.2008)



Comune di Ladispoli

Provincia di Roma

Regolamento per la Toponomastica e Numerazione Civica

Delibera Consiglio Comunale n. ... del

Indice

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica.

Art. 2 - Oggetto

CAPO II° - TOPONOMASTICA

Art. 3 — Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

Art. 4 - Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

Art. 5 - Composizione.

Art. 6 - Durata in carica.

Art. 7 - Modalità di convocazione.

Art. 8 - Modalità di funzionamento.

Art. 9 - Criteri di valutazione delle proposte di infitolazione

Art. 10 - Pareri speciali.

Art. 11 - Assistenza ai lavori della Commissione.

Art. 12 - Ufficio Toponomastica e Ecografico.

Art. 13 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati.

Art. 14 - Targhe viarie

Art. 15 - Attribuzione della numerazione civica

Art. 16 - Numerazione civica

Art. 17 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

Art. 18 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

Art. 19 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Art. 20 - Numeri civici per i futuri accessi

Art. 21 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

CAPO III° - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 22 - Definizione

Art. 23 - Targhe per la numerazione civica

Art. 24 - Concetto di area di circolazione

Art. 25 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

Art. 26 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

CAPO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 - Consultazione stradario comunale.

Art. 28 - Rinvio alla legislazione in materia

Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1— Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Ladispoli tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 — Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici di rilevante e sociale utilità.

CAPO II° - TOPONOMASTICA

Art. 3 — Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per circoscrizioni, quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità. La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale. Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui al successivo art. 4.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se saranno strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti nei luoghi di cui alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc.) è riservata esclusivamente alla proposta dell'Ufficio Toponomastica e Ecografico. Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi od aree di circolazione, per esigenze eccezionali la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, dovrà richiedere una specifica autorizzazione da parte della Sovrintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici.

Art. 4 - Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

E' istituita una Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, larghi, ecc.) da intitolare;
- b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione;
- d) tutela di nomi già assegnati ad aree di circolazione esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Art. 5 - Composizione.

La Commissione è composta da n° 5 membri oltre al Presidente o suo delegato.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che può essere l'Assessore con delega agli adempimenti topografici, ecografici e Archivio storico, un Consigliere Comunale, ovvero un cittadino delegato dal Sindaco nella materia in questione.

La Commissione può prevedere la nomina di un vicepresidente che sarà nominato tra i membri interni della medesima.

La Commissione è composta consiglieri comunali, di cui n° 3 della maggioranza e n° 2 della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposito atto.

Funge da segretario un funzionario designato dal Dirigente dell'Unità Operativa cui fa capo l'Ufficio Toponomastica, Ecografico.

Art. 6 - Durata in carica.

La Commissione resta in carica per tutta la fornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

Art. 7 - Modalità di convocazione.

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data prefissata, e con la precisazione sia della sede della riunione che degli orari. La riunione della Commissione è valida se interviene la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni della Commissione – ad eccezione di quelle relative ai “pareri speciali”, disciplinati dal successivo Art. 10 – vengono adottate a maggioranza semplice, con voto espresso in forma palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Modalità di funzionamento.

La Commissione si riunisce di norma per iniziativa del Presidente, secondo un calendario di lavori determinato in ragione del numero di aree di circolazione da denominare.

Le risultanze dei lavori della Commissione sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente, dai componenti presenti alla seduta e dal verbalizzante.

Successivamente il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione viene sottoposto, per la formale approvazione, alla Giunta Comunale che vi provvede con apposito atto deliberativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.

Copia della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale viene poi inviato all'Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n° 1188, che verranno emanati previo parere della Deputazione di Storia Patria ed, in caso di mutamenti di nome, anche del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici- Paesaggio – Patrimonio Storico Artistico ai sensi del Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n° 1158; nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all'U.T.G., la deroga che può essere concessa solo per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.

Relativamente all' intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide;
- 3) Copia del parere espresso dalla locale Soprintendenza circa il luogo ove si intende collocare il monumento o la lapide.

Qualora si intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'Art. 2 della Legge n° 1188/1927.

Relativamente a mutamenti di nomi a strade, vie, piazze, ecc., la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome;
- 3) Copia dell'approvazione della locale Soprintendenza.

Qualora la modifica comporti l'intitolazione dell'area a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'Art. 2 della Legge n° 1188/1927.

Art. 9 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Ladispoli può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un'esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la

Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione specifiche qualora non accolte dalla Commissione vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio, area o struttura, tenuto presso l'Ufficio Toponomastica e Ecografico.

Art. 10 - Pareri speciali.

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:

- intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, già intitolate;
- denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Toponomastica, Ecografico e Archivio storico abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Art. 11 - Assistenza ai lavori della Commissione.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale comunale dell'Ufficio Toponomastica e Ecografico che provvederà, oltre alla redazione di verbali, alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, curando il loro perfezionamento sia in ordine alla prescritta approvazione da parte dell'U.T.G che, nei casi previsti dalla norma, in ordine alle preventive autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Art. 12 - Ufficio Toponomastica e Ecografico.

E' istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Assetto ed Uso del territorio, in collaborazione con le politiche culturali - l'Ufficio Toponomastica e Ecografico.

L'Ufficio Toponomastica e Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica i Servizi Comunali che hanno competenza in particolare per la viabilità, l'urbanistica, i servizi cimiteriali ed il patrimonio sono tenuti a rapportarsi con l'Ufficio Ecografico, trasmettendo copia dei documenti necessari.

L'Ufficio Toponomastica e Ecografico cura, in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Anagrafe e Tributi, la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 13 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati.

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica e Ecografico entro 30 gg. dalla data della loro esecutività, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 14 - Targhe viarie

14.1 La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe

di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

14.2 Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 15 - Attribuzione della numerazione civica

15.1 Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'ufficio Toponomastica e Ecografico.

15.2 Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 Art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

15.3 All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Art. 42, c. 1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

Art. 16 - Numerazione civica

16.1 Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

16.2 Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 17 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

17.1 La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

17.2 Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

17.3 Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

17.4 Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

17.5 Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

17.6 Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

17.7 Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 18 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo

lineare

18.1 La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

18.2 Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

18.3 Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 19 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 20 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 21 — Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

Il comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Il Comune - facendo uso anche del Sistema Informativo Territoriale - tiene costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

L'Ufficio Toponomastica e Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

CAPO III° - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 22 - Definizione

22.1 Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

22.2 La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

22.3 L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

22.4 La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

22.5 Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

22.6 E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

22.7 L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' Art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 23 - Targhe per la numerazione civica

23.1 I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

23.2 Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

23.3 Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 24 - Concetto di area di circolazione

24.1 All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

24.2 Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

24.3 All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 25 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

L'indicazione del numero civico va richiesta all'Ufficio Edilizia Privata – che inoltrerà successivamente all'Ufficio Toponomastico e Ecografico, opportunamente vistata – secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. n° 223/89, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento – sostanzialmente conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica – con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni da numerare che delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.

In caso di richiesta di attribuzione di numero civico in assenza di abitabilità – ai soli fini della residenza – gli interessati debbono presentare istanza su apposito modello al comune – Ufficio Toponomastica ed Ecografico, allegando la seguente documentazione:

- 1) Fotocopia del permesso a costruire o del provvedimento che autorizza la costruzione;
- 2) Cartografia 1:2.000 con ben evidenziato il fabbricato;
- 3) Cartografia 1:500 con ben indicato l'accesso da numerare.

Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a

cura dell'Ufficio Toponomastica e Ecografico.

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 26 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 13 x cm. 18 (h);
- in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Nelle aree di circolazione del Centro Storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e s.m.i..

L'accertamento delle violazioni compete alla Struttura Organizzativa Vigilanza.

CAPO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27. — Consultazione stradario comunale.

Chiunque, persona fisica o giuridica, richieda di consultare a scopo commerciale (utilizzo e/o riproduzione dei dati per stampa e/o aggiornamento di pubblicazioni stradali, turistiche, digitali, ecc.) gli stradari e/o la documentazione cartografica giacente presso l'Ufficio Toponomastica ed Ecografico dovrà preventivamente versare il relativo importo stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 28 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente Statuto del Comune di Ladispoli.

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'Art. 134 del T.U. n° 267/2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della Toponomastica cittadina e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

TOPONOMASTICA :

- R.D. 10-05-1923, n. 1158;
- Legge 23-06-1927, n. 1188

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n. 1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.
- Legge 24-12-1954, n. 1228

Art.10: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomasfica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'Art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

D.P.R. 30-05-1989, n. 223

Art. 42: "Numerazione civica"

1° Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2° L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3° La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

1° Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2° A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3° Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

4° La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'Art. 42



COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

AREA IV – SERVIZIO 2

Assetto ed uso del territorio

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA / ASSEGNAZIONE DI NUMERI CIVICI

- PLANIMETRIA: del fabbricato con indicata la strada, le aperture da numerare ed i numeri civici adiacenti esistenti.
- FOTOGRAFIA: di tutti gli accessi da numerare.
- FOTOCOPIA: del titolo abilitativo per l'intervento edilizio in oggetto (*permesso di costruire, denuncia di inizio attività o condono edilizio*) come previsto dalla normativa urbanistica vigente, ovvero, il titolo di proprietà riportante gli estremi del titolo abilitativo.
- DELEGA: in carta semplice del proprietario qualora la richiesta venga compilata e firmata da delegati:
 - 1) Copia documento d'identità del delegante.
 - 2) Copia dell'atto di nomina se trattasi di amministratore pro-tempore.
- DELEGA: in carta semplice per il ritiro dell'assegnazione dei numeri civici qualora il pagamento dei diritti sia effettuato da persona differente da colui che ha inoltrato l'istanza e copia del documento d'identità del delegante.



COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

AREA IV – SERVIZIO 2

Assetto ed uso del territorio

RICHIESTA DI DENOMINAZIONE NUOVA AREA DI PUBBLICA CIRCOLAZIONE

Il sottoscritto nato a
Il residente in
codice fiscale telefono
in qualità di:

CHIEDE

la denominazione della nuova area di pubblica circolazione, ricadente nel Municipio: _____
e facente parte del:

- P.R.G.
- P.P.
- P. Di Z.
- Comprensorio Edificatorio
- Comparto Edilizio
- Strada privata
- Altro

* Si precisa che per la richiesta di denominazione delle strade di proprietà privata è necessario che la richiesta venga firmata da tutti i frontisti aventi un diritto reale sulla stessa, oppure, che il richiedente presenti delega degli altri proprietari.

DICHIARA

- che la nuova area di pubblica circolazione è di proprietà

- che sarà aperta al pubblico transito.

- che è stata realizzata con permesso di Prot. n. del
e/o convenzione urbanistica col comune di Prot. n. del

- che della stessa esiste un progetto esecutivo, di cui allega planimetria in

e/o il file vettoriale in formato dwg/dxf.

- che l'area oggetto di denominazione allo stato attuale si presenta cigliata o delimitata, e realizzate le altre opere di urbanizzazione primaria.

Addi

Firma



COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

AREA IV – SERVIZIO 2

Assetto ed uso del territorio

RICHIESTA PER ASSEGNAZIONE/VERIFICA DI NUMERI CIVICI

Il sottoscritto nato a

abitante
il in

Codice fiscale telefono

In qualità di - proprietario
- rappresentante del proprietario
- amministratore pro-tempore
- altro:

CHIEDE l'assegnazione / verifica del numero civico relativo all'ingresso:

- Abitazione
- Ufficio
- Locale Piano Terra
- Passo Carrabile
- Cannello
- Altro:

sito in fra i civ. municipio

sito in fra i civ. municipio

Comprendorio: Quartiere/Zona

E' di proprietà di

Residente / Sede
in

Dichiara sotto la propria responsabilità,

- che l'immobile non ha alcun vincolo giuridico,
- che non è sotto sequestro giudiziario,
- che non vi sono impedimenti di sorta (bandoni, transenne, ecc.),
- che gli ingressi sono definiti con recinzione cancelli altro

E' provvisto di:

Permesso di Costruire	Prot. n.	del
Concessione Edilizia	Prot. n.	del
Licenza Edilizia	Prot. n.	del

DIA (Denuncia di Inizio Attività)	Prot. n.	_____	del	_____
Condono edificio	Prot. n.	_____	del	_____
Titolo di proprietà	Racc. n.	_____	Rep. n.	_____ del _____

N.B. all'atto del ritiro della notifica di assegnazione, **si dovrà corrispondere il pagamento di euro _____ per ogni numero civico assegnato**, così come previsto dall'Amministrazione (Deliberazione G.C. n° _____ del _____) quale diritti per l'assegnazione dei numeri civici.

Addi _____

Firma _____
